



Codice etico per i membri del Direttorio

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice definisce direttive e stabilisce regole deontologiche per i membri del Direttorio.

2. Restano ferme le regole di comportamento previste dal codice di condotta della Banca Centrale Europea per i membri del Consiglio Direttivo della stessa.

Art. 2

Principi di carattere generale

1. I membri del Direttorio conformano la propria condotta ai più elevati canoni morali.

2. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo ad interessi personali.

3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione della Banca d'Italia e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.

Art. 3

Indipendenza e imparzialità

1. I membri del Direttorio assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.

2. I membri del Direttorio operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività della Banca rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la loro imparzialità.

Art. 4
Doni e altre utilità

1. I membri del Direttorio non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività della Banca, che eccedano il valore di 200 Euro. Regali di valore superiore sono restituiti ovvero devoluti alla Banca.

2. I membri del Direttorio accettano inviti a convegni, seminari e simili, qualora la partecipazione avvenga nell'interesse della Banca. Per la partecipazione a tali eventi non accettano denaro o altre utilità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.

Art. 5
Incarichi esterni

1. I membri del Direttorio assumono incarichi esterni che non abbiano alcun impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri e non comportino danno alcuno all'immagine della Banca.

2. Gli incarichi esterni svolti durante il mandato sono comunicati con cadenza annuale al Consiglio Superiore.

3. I compensi eventualmente percepiti in relazione ad attività ed incarichi svolti nel corso del mandato vengono riversati alla Banca, salvo diversa determinazione del Consiglio Superiore.

Art. 6
Conflitto d'interesse

1. I membri del Direttorio evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse, anche solo apparenti.

2. Si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il

3° grado o affini entro il 2°. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Situazioni di potenziale conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza degli altri membri del Direttorio, fermo restando quanto previsto all'art. 10.

4. Non utilizzano né diffondono informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per essi stessi, per il loro nucleo familiare, per la cerchia dei loro parenti ovvero per altri soggetti terzi.

Art. 7 *Riservatezza*

1. I membri del Direttorio non forniscono informazioni riservate sui contenuti di attività istruttorie o ispettive in corso.

2. Non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dalla Banca e comunicati formalmente alle parti.

Art. 8 *Continuazione dei doveri*

1. I membri del Direttorio, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del loro mandato, evitano ogni conflitto d'interesse che possa derivare da qualunque nuova attività privata o professionale.

Art. 9 *Nucleo di valutazione*

1. Viene costituito un Nucleo di valutazione presso la Consulenza Legale per l'esame delle questioni concernenti l'applicazione del codice etico e per il rilascio dei relativi pareri.

Art. 10

Vigilanza sull'applicazione del codice

1. I membri del Direttorio riferiscono al Consiglio Superiore in ordine a fatti e situazioni che li riguardano che possano vulnerare, anche solo in apparenza, l'indipendenza e l'imparzialità dell'Istituto nonché in ordine alle iniziative assunte in proposito.

2. In tali occasioni il Consiglio Superiore viene informato degli eventuali pareri resi dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 9.